

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

**D.d.s. 31 gennaio 2023 - n. 1187**

**OCM Vitivinicolo riconversione e ristrutturazione dei vigneti - Apertura dei termini per la presentazione delle domande e approvazione del «Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni» - Campagna 2023-2024 (Reg UE 2021/2115 art. 58, comma 1, lettera a)**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO E  
AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/01 e (CE) n. 1234/07 e, in particolare, gli articoli da 61 a 72;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) 1307/2013 ed in particolare gli articoli 57 e 58, comma 1, lettera a);
- il Regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) 1306/2013;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ;
- il Regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino)
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625»;

- il Piano strategico nazionale 2023/2027 presentato alla Commissione UE il 31 dicembre 2021;
- il decreto dipartimentale del MASAF n. 23313 del 18 gennaio 2023 «Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2023/24» con il quale vengono destinate all'intervento della Ristrutturazione e riconversione vigneti in Regione Lombardia 5.729.349 euro;
- il decreto ministeriale del 26 settembre 2008 n. 3458 che ha esteso il riconoscimento dell'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia, ai sensi del Regolamento CE 1290/2005 del 21 giugno 2005 e del Regolamento CE 885/2006 del 21 giugno 2006 per il territorio di competenza, alla gestione ed ai pagamenti degli aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR a partire dall'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale della programmazione 2007 - 2013;
- il decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto ministeriale 19 dicembre 2022 n. 649010 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
- il decreto ministeriale 16 dicembre 2022 n. 646643 relativo a Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei Regolamenti delegati (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- la Circolare AGEA- Coordinamento n. 5577 del 25 gennaio 2023 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- la d.g.r. n 7781 del 16 gennaio 2023 avente per oggetto: «OCM vitivinicolo - Regolamento (UE) n.1308/2013 attivazione in regione Lombardia dell'intervento per la ristrutturazione e riconversione vigneti, per la campagna 2023/2024»;

Richiamati inoltre:

- il Regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
  - il Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1308/2013 del parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
  - il decreto ministeriale 28 febbraio 2022 n. 93849 relativo a Disposizioni applicative della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e rivendicazione annuale delle produzioni, nell'ambito delle misure del SIAN recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- Ritenuto necessario, dando attuazione a quanto previsto nella sopraccitata Delibera della Giunta regionale n.5577 del 25 gennaio 2023, stabilire i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2023/24
- Ritenuto inoltre necessario, per fornire ai produttori ed ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) le indicazioni relative alle procedure attuate per la presentazione delle domande nonché per l'esecuzione dei controlli e la definizione delle sanzioni, predisporre specifico Manuale;
- Ritenuto conseguentemente di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'intervento della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti, per la campagna 2023/24 a partire dal 1 febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023 nonché approvare l'allegato Manuale delle procedure, dei controlli e delle

## Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2023

sanzioni per l'OCM Vitivinicolo dell'intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2023/2024.

Atteso che per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto si fa rinvio alle disposizioni comunitarie, nazionali e di AGEA coordinamento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato l'VIII Provvedimento Organizzativo, approvato con d.g.r. n. XI/6338 del 2 maggio 2022, che attribuisce a Paolo Tafuro la funzione di Dirigente della Struttura «Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA»;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

recepisce le premesse

## DECRETA

1. di aprire i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'intervento della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti, per la campagna 2023/24 dal 1 febbraio 2023 e fino al 31 marzo 2023;

2. di approvare il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni per l'OCM Vitivinicolo intervento della Ristrutturazione e Riconversione Vigneti per la campagna 2023/24, allegato A al presente decreto di cui è parte integrante e sostanziale;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente  
Paolo Tafuro

— • —

Allegato A



**Regione Lombardia**  
Organismo Pagatore Regionale

Reg. UE n. 2021/2115  
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE  
DEI VIGNETI  
**Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni**  
2023-2024

**INTRODUZIONE****1. AMBITO DI APPLICAZIONE****2. SOGGETTI AMMISSIBILI****3. SOGGETTI COINVOLTI****4. ATTIVITÀ AMMESSE**

- 4.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

**5. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI**

- 5.1 Requisiti di accesso

- 5.2 Priorità

**6. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA**

- 6.1 Superficie non ammissibile

**7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

- 7.1 Presentazione della domanda di aiuto al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SISCO)

- 7.2 Contenuto e allegati attenzione

- 7.3 Impegni e dichiarazioni del beneficiario

- 7.4 Avvio del procedimento

- 7.5 Controllo Informativo di ricevibilità

- 7.6 Varianti e Modifiche

- 7.6.1 Varianti

- 7.6.2 Modifiche minori

**8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO**

- 8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa

- 8.2 Comunicazione esito dell'istruttoria

- 8.3 Approvazione graduatoria

**9. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI****10. DOMANDA DI PAGAMENTO****11. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO**

- 11.1 Modalità di calcolo dell'aiuto

- 11.2 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

- 11.3 Liquidazione dell'aiuto a saldo

**12. CONTROLLI**

- 12.1 Controlli tecnico -amministrativi

- 12.2 Controlli in loco

- 12.2.1 Controlli prima dell'estirpazione

- 12.2.2 Controlli in loco intermedi

- 12.2.3 Controlli in loco dopo la realizzazione degli interventi finanziati - Collaudo

- 12.2.4 Verbale di controllo in loco

- 12.2.5 Controlli ex post

**13. RECESSO DAGLI IMPEGNI****14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO****15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI****16. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI****17. RICORSI**

- 17.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.

- 17.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

**18. RECUPERI E PENALITÀ**

18.1 Provvedimento di decadenza

**19. SANZIONI**

**20. CONDIZIONALITÀ**

**21. INFORMATIVA PRIVACY.**

**22. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E  
MODULISTICA TECNICA.**

**ALLEGATO 1**

**ALLEGATO 2 – CRONOPROGRAMMA**

**ALLEGATO 3 - MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE**

3.1 Fasi della misurazione della particella in generale

3.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

**MODULISTICA**

Modello I

Modello II

Modello III

Modello IV

Modello V

Modello VI

Modello VII

Modello VIII

Modello IX

## INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità operative e le responsabilità per la gestione e i controlli inerenti la concessione degli aiuti per l'intervento nel settore vitivinicolo della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2023/2024, conformemente alla normativa Comunitaria ed in ossequio alle disposizioni emanate con il D.M. n. 646643 del 16/12/2022 e la Circolare Agea Coordinamento n. 5577 del 25 gennaio 2023.

In applicazione dell'articolo 58 del regolamento (UE) 2021/2115, degli articoli 11 e seguenti del regolamento delegato (UE) 2022/126, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (Reg UE 1149/2016) e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (Reg UE 2150/2016), con il D.M. n. 646643 del 16/12/2022 sono state stabilite le modalità e le condizioni per l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2023/2024.

### 1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il regime di sostegno europeo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti si applica ai vigneti che producono uva da vino nell'intero territorio regionale limitatamente alle zone delimitate dai disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine Protetta – DOP e delle Indicazioni Geografiche Protette – IGP; non è ammesso l'impianto di vigneti con caratteristiche idonee alla produzione di vini da tavola.

### 2. SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di aiuto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura approvate con DGR n. 7781 del 16 gennaio 2023 per la campagna viticola di riferimento, che alla data di presentazione della domanda abbiano aperto un fascicolo aziendale (asset aziendale) nel sistema informativo SISCO, e che presentino una domanda di aiuto nei tempi e con le modalità previste dal presente manuale.

I richiedenti ammessi ai benefici sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

### 3. SOGGETTI COINVOLTI

**Autorità di Gestione del Programma** (AdG): Direzione Generale Agricoltura della Regione (DGA), responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del Programma;

**Organismo Pagatore Regionale della Lombardia** (OPLO): responsabile dei controlli (amministrativi e in loco), necessari per definire gli aiuti spettanti ai beneficiari e dell'autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;

**Organi Delegati:** l'OPLO si avvale, tramite apposito protocollo d'intesa, dei Servizi Agricoltura foreste caccia e pesca della DG Agricoltura (di seguito Servizi AFCP) e della Provincia di Sondrio per la gestione ed i controlli delle domande di pagamento,

**Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste - Direzione Generale delle politiche internazionali e dell'unione europea (MASAF):** responsabile nazionale della programmazione e della gestione dei fondi comunitari, ad esso compete la definizione delle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili,

**Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) – Direzione Organismo di Coordinamento:** organismo di coordinamento nazionale, competente per alcuni controlli, con particolare riferimento al Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

#### 4. ATTIVITÀ AMMESSE

Le attività ammissibili sono individuate dalle disposizioni della Direzione Generale Agricoltura citate (DGR n. 7781 del 16.01.2023).

Si utilizzano le seguenti definizioni:

**Azione:** singolo intervento agronomico (estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle etc.) necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di aiuto;

**Attività:** riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione, reimpianto per motivi fitosanitari;

**Operazione:** l'insieme delle attività comprese in un progetto oggetto di domanda di aiuto.

L'aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti è concesso per le seguenti tipologie di attività:

- A.** riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale.
- B.** ristrutturazione che consiste nella diversa collocazione di un vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure nell'impianto del vigneto sulla stessa particella ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite.
- C.** Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti attraverso operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc., esclusa l'ordinaria manutenzione.

L'elenco dettagliato delle attività previste dall'intervento è riportato nelle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1 lettera a) sottopunto iii) del regolamento 2021/2115 e dell'articolo 15 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammessi a finanziamento gli interventi di **reimpianto per motivi fitosanitari**, a cui i produttori accedono a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'autorità competente per una superficie minima di 0,1 ettari.

Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per la perdita del reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Il contributo concesso per le diverse tipologie di attività (codificate nell'Allegato 1 al presente Manuale) è stabilito con atto della Direzione Generale Agricoltura.

##### 4.1 Condizioni di ammissibilità della spesa

Sono ammessi solo impianti con caratteristiche idonee alla produzione di vini a IGP o DOP.

Sono ammesse solo le spese sostenute a partire dalla data di protocollo della domanda ritenuta ricevibile (data di validazione della domanda a sistema) e attestata da fattura o da idoneo documento giustificativo per i lavori svolti in economia, entro l'importo massimo ammissibile stabilito dalla Direzione agricoltura per ciascuna attività che fa parte dell'operazione oggetto di domanda.

**L'IVA non è ammissibile a sostegno** (Reg. Delegato (UE) 2016/1149 art.48), tranne nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di IVA, se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi dai soggetti non considerati soggetti passivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio. Affinché l'IVA non recuperabile sia ammissibile a contributo, è necessario che il beneficiario presenti una dichiarazione sottoscritta dal revisore dei conti giurato o dal revisore legale del beneficiario, nella quale sia dimostrato che l'importo pagato non è stato recuperato ed è stato iscritto come onere nei conti.

In attuazione dell'articolo 45, comma 1 del regolamento delegato 2016/1149, sono ammissibili al sostegno i lavori in economia, sotto forma di prestazioni di lavoro per le quali non è stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, come previsto dalla normativa comunitaria.

## **5. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL REGIME DI AIUTI**

### **5.1 Requisiti di accesso**

Per poter accedere al bando è necessario accertarsi della regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), mediante il quale gli enti previdenziali e assicurativi attestano la regolarità degli adempimenti dovuti nei loro confronti dalle imprese con qualsiasi forma giuridica. Il documento deve essere regolare al momento della presentazione della domanda.

**In caso di DURC irregolare la domanda sarà respinta.**

I vigneti oggetto di domanda di aiuto devono possedere i seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti nello schedario delle superfici vitate presente nei Sistemi Informativi Regionale e Nazionale;
- essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di impianti e reimpianti;
- la superficie minima ammessa a contributo per soggetti (persone fisiche o giuridiche) in forma singola è pari a 0,50 ettari e a 0,30 ettari qualora, alla data di presentazione della domanda, la superficie agricola utilizzata a vigneto sia inferiore o uguale a tre ettari;
- la superficie minima ammessa a contributo è pari a 0,10 ettari per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale caratterizzati da terrazzi sostenuti da muretti in sasso o situati ad un'altitudine superiore a 500 mt, o con una pendenza media della superficie richiesta superiore al 30%.

Infine, il richiedente deve aver presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e agli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) n.2018/274 della Commissione per la vendemmia dell'anno precedente. Tale dichiarazione deve essere resa anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata uguale a zero, ai sensi dell'articolo 3 comma 5 del decreto ministeriale n. 5811 del 26 ottobre 2015.

I beneficiari che non hanno presentato la dichiarazione di vendemmia e di produzione, pur essendo ammissibili a contributo in quanto non compresi nelle cause di esclusione di cui all'art.48 del regolamento delegato 273/2018, verranno segnalati, su indicazione dell'ente istruttore, da OPR ad ICQRF (Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari) per la violazione della LEGGE 12 dicembre 2016 n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" Art 78 "Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri".

## 5.2 Priorità

Annualmente con decreto ministeriale sono assegnate alla Regione Lombardia le risorse da impegnare nel piano nazionale di sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo distinte per le misure attivate. Gli aiuti per la riconversione e ristrutturazione sono concessi fino ad esaurimento del budget assegnato dal Piano nazionale di sostegno per ogni campagna di riferimento in base a una graduatoria redatta con un sistema di punteggi assegnati a ogni beneficiario secondo quanto stabilito dall'intervento RRV regionale.

La Direzione Agricoltura dispone con proprio provvedimento i criteri di priorità e i punteggi da assegnare ai beneficiari. Potrà inoltre, sulla base delle risorse disponibili e delle richieste pervenute nelle diverse misure del PNS, provvedere con proprio provvedimento alla eventuale rimodulazione delle risorse stanziare per l'intervento della riconversione e ristrutturazione e comunicare l'entità della cifra disponibile all'Organismo Pagatore Regionale.

Inoltre, la Direzione Agricoltura assegna, per il finanziamento del reimpianto per motivi fitosanitari, la percentuale massima del 5% dei fondi assegnati annualmente alla Regione Lombardia per l'intervento. Le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile. I fondi, qualora non utilizzati, sono destinati prioritariamente al finanziamento delle attività di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.

Nel caso in cui le domande eccedano la dotazione finanziaria disponibile, i beneficiari ammissibili saranno suddivisi in ammessi a finanziamento e ammissibili in caso di assegnazione di risorse aggiuntive.

## 6. SUPERFICIE RICHIEDIBILE A PREMIO IN DOMANDA

La superficie di riferimento per la presentazione della domanda è quella inserita nel fascicolo aziendale e che non abbia anomalie nello schedario viticolo.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016, la superficie richiedibile a premio è calcolata in base alla seguente definizione:

"la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari". (Allegato 3)

Detta superficie, per ogni singola particella catastale, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella presente nello schedario viticolo regionale.

Nel caso di attività di Estirpo/Reimpianto da riconversione/ristrutturazione vigneti – attività A1 e B1, l'autorizzazione emessa in seguito all'estirpazione, generata da una domanda di variazione del potenziale, corrisponde alla superficie richiesta a premio. Tale autorizzazione deve essere inserita nel fascicolo di domanda e deve essere esercitata con il reimpianto previsto dall'attività e entro le due campagne successive a quella di finanziamento. Al termine delle azioni previste dalle attività tipo A1 e B1 la superficie impiantata da riportare nello schedario dovrà essere uguale alla superficie estirpata, e l'autorizzazione generata all'interno del piano deve essere completamente utilizzata.

Nel caso di rinuncia totale o di decadenza ai benefici dell'intervento è possibile, su richiesta del beneficiario, la trasformazione dell'autorizzazione rilasciata nell'ambito dell'intervento in una autorizzazione da estirpo/reimpianto aziendale.

In caso di utilizzo parziale dell'autorizzazione il beneficiario può richiedere una superficie corrispondente ad una parte dell'autorizzazione (ad es. superficie richiesta netta ha 1.00.00,

superficie totale autorizzazione ha 2.00.00). In fase di realizzazione dell'impianto e successiva comunicazione a SISCO, a seconda dell'impianto effettivamente realizzato, sarà generata la relativa autorizzazione residua.

### **6.1 Superficie non ammissibile**

Il regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 58 comma 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 che dispone "escluso il rinnovo normale dei vigneti consistente nel reimpianto con la stessa varietà di vite secondo lo stesso sistema di coltivazione quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale;"
- b) agli impianti abbandonati (superfici vitate abbandonate), così come definiti all'articolo 2, paragrafo 1 lettera d) del regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017;
- c) agli impianti viticoli che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni);
- d) agli interventi finalizzati al reimpianto e al sovrainnesto di vigneti con densità inferiore a 4000 ceppi/ettaro; le deroghe al limite sopra fissato possono essere accolte nei casi previsti dai disciplinari di produzione delle DOP e IGP o in impianti realizzati secondo modalità tradizionali e tipiche di un territorio, avallate dal Consorzio di tutela;
- e) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro per gli impianti a pergola;
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per vini da tavola;
- g) alla normale gestione dei vigneti, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento delegato UE 2016/1149.

## **7. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

La domanda di aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti può essere presentata unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente a SISCO, direttamente dal beneficiario o da un suo delegato.

Prima della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario deve:

- indicare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo alla data della presentazione della domanda di aiuto/pagamento;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al beneficiario solo ed esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. Pertanto, il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

### 7.1 Presentazione della domanda di aiuto al Sistema Informativo della Regione Lombardia (SISCO)

La domanda può essere presentata fino al **31 marzo 2023**, salvo proroghe definite con appositi atti del MASAF. Decorso tale termine le domande non saranno più ricevibili.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Le domande devono essere presentate unicamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.).

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti: Organizzazioni Professionali, Centri di Assistenza Agricola, liberi professionisti.

La domanda può prevedere progetti che comprendano una o più attività tra quelle indicate nell'intervento della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti approvata dalla DGA.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma, scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale. Ai sensi del Reg. UE n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) e del D.lgs. 82/2005, **la sottoscrizione della domanda per la partecipazione al bando, nonché di ciascun documento appositamente predisposto per la partecipazione al bando, dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**, ad eccezione del consenso della proprietà, che può essere presentato anche con firma autografa, con allegata la carta di identità del firmatario in corso di validità.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornata a quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71". Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale decreto, a partire dalla versione 4.0 in avanti.

Dopo la sottoscrizione, il report della domanda deve essere caricato a sistema.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia, entro i termini di chiusura soprariportati.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata. La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SISCO, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo. È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda e i relativi allegati non siano presentati entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sisco entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e protocollazione della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

## 7.2 Contenuto e allegati attenzione

All'atto della presentazione della domanda di aiuto il richiedente dichiara la modalità prescelta per l'erogazione (pagamento a saldo - pagamento con anticipo) e l'anno finanziario di liquidazione del saldo.

Il modello informatizzato della domanda di aiuto riporta:

- l'elenco delle attività richieste e la data di conclusione dei lavori;
- la superficie interessata da ciascuna attività;
- l'esercizio finanziario in cui viene richiesto l'acconto ed il pagamento del saldo.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata, pena la non ammissibilità della stessa, una relazione riportante:

- la descrizione dettagliata delle attività proposte e i termini per la loro realizzazione;
- le attività da realizzare per ogni esercizio finanziario e la superficie interessata per ogni operazione (attività, anno attuazione, particelle interessate);
- le autorizzazioni/diritti che si intendono utilizzare nelle operazioni di reimpianto.

Tale relazione deve essere redatta utilizzando il modello allegato (Modello I) e fornendo indicazioni separate per ogni singola attività presente nella domanda di aiuto: per ogni attività deve essere compilata una scheda "attività" del Modello I.

I riferimenti catastali con cui compilare il Modello I sono quelli inerenti ai nuovi impianti.

Nel caso gli interventi siano svolti su terreni che non siano di proprietà, il richiedente deve allegare il consenso della proprietà allo svolgimento delle attività (Modello II); nel caso in cui l'assenso sia implicito, il richiedente deve indicare gli estremi del contratto valido già presente su SISCO; i mappali per i quali non è presente un consenso scritto e documentato non saranno ammessi a contributo.

I titoli dei terreni in conduzione devono essere presenti nel fascicolo aziendale così come da indicazioni del Manuale del Fascicolo Aziendale approvato con D.d.s. 18369 del 15/12/2022.

Inoltre, il richiedente che intenda ottenere il punteggio per "giovani agricoltori" deve allegare alla domanda il "Modello III" compilato e completo della relativa documentazione probante (es. diploma di scuola superiore o di laurea, pagamento contributi INPS etc.).

La mancata presentazione del Modello III, con relativi allegati, comporta la non concessione del relativo punteggio.

L'ufficio competente valuta i dati e controlla la presenza degli allegati, ai fini dell'ammissibilità e del proseguo dell'iter istruttorio.

**Alla presentazione della domanda di aiuto che comporti un reimpianto deve sempre seguire una domanda di variazione del potenziale vitivinicolo da RRV.** Tale domanda

deve essere presentata su SISCO **unicamente tramite il CAA delegato** alla tenuta del fascicolo aziendale secondo quanto stabilito dal Manuale per la gestione dello schedario viticolo regionale.

La superficie di impianto riportata nella domanda di aiuto è da ritenersi definitiva, non sarà quindi più consentito un aumento di superficie successivamente all'istruttoria della domanda.

Nel caso di **impianto per motivi fitosanitari** alla domanda deve essere **allegato anche il provvedimento di estirpazione obbligatoria** rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) che deve contenere i seguenti elementi:

- indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;

- indicazione degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria tra quelli compresi nell'Allegato III del DM n.1411 del 03/03/2017;
- la localizzazione delle particelle vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

### 7.3 Impegni e dichiarazioni del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda il beneficiario si impegna a:

- a. attuare tutte le attività oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dall'intervento della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia;
- b. realizzare i lavori nel rispetto delle regole stabilite nelle disposizioni attuative regionali e nelle relative disposizioni amministrative e negli eventuali bandi delle Comunità montane;
- c. riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- d. rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative ai Regg. (UE) 1149/2016 e 1150/2016 e s.m. e i.;
- e. mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto per 5 anni successivi al pagamento finale;
- f. conservare le fatture di acquisto del materiale per 5 anni successivi al pagamento finale;
- g. concludere le attività oggetto di aiuto secondo la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto;
- h. presentare le opportune domande di variazione di potenziale attraverso le apposite procedure di estirpo/reimpianto da RRV presenti a SISCO e estirpare secondo le tempistiche stabilite dalla normativa regionale;
- i. comunicare alla struttura provinciale competente o alla provincia di Sondrio per il territorio di competenza eventuali varianti/modifiche minori rispetto a quanto dichiarato nella domanda nei tempi previsti dal manuale delle procedure;
- j. comunicare alla struttura Provinciale competente e alla Provincia di Sondrio per il territorio di competenza la data di ultimazione delle operazioni e di presentare la domanda di pagamento secondo i termini stabiliti.

Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti dal beneficiario di cui ai punti da a) a g) comporta la decadenza dell'aiuto.

Inoltre, il beneficiario dichiara:

- a) che quanto esposto nella domanda di aiuto risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000;
- b) di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
- c) che nel caso in cui sia esente dall'obbligo di presentazione della documentazione antimafia, non sussistano situazione ostative di cui all'art.67 del d.lgs. n. 159/2011 ed in particolare di

- non essere destinatario di misure di prevenzione personale e di non essere stato condannato anche con sentenza non definitiva ma confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati all'art.51 comma 3 bis C.C.P.;
- d) di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando relativo all'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti regionale, del contenuto del Manuale OPR e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la domanda di aiuto;
  - e) che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici o non ha ottenuto né richiesto agevolazioni fiscali;
  - f) di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti alla domanda, compresi eventuali controlli, i relativi esiti e le comunicazioni relative alla decadenza dal contributo, avverranno ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato nel fascicolo aziendale. A tal fine il beneficiario si impegna a mantenere l'indirizzo PEC attivo e aggiornato nel fascicolo aziendale per tutta la durata di apertura dello stesso e solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica in caso di mancato rispetto di questo impegno;
  - g) di essere in regola con gli obblighi previdenziali e contributivi (DURC regolare) al momento della presentazione della domanda.

#### **7.4 Avvio del procedimento**

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo, entro la scadenza richiamata al punto 7.1, si avvia il procedimento amministrativo.

Ai sensi della legge 241/90, art. 8 comma 3, l'avvio del procedimento amministrativo sarà reso noto tramite pubblicazione di apposito comunicato sul BURL e sul sito:

<http://www.opr.regione.lombardia.it/>

Gli obblighi di comunicazione al beneficiario del responsabile del procedimento e del funzionario incaricato allo svolgimento delle fasi istruttorie saranno successivamente assolti da parte dei Servizi AFCP e Provincia di Sondrio contestualmente alla prima comunicazione prevista dal procedimento amministrativo e comunque nel più breve tempo possibile.

#### **7.5 Controllo Informatico di ricevibilità**

Il sistema SISCO effettua una verifica di ammissibilità della domanda al regime di aiuti in termini di completezza e correttezza con riferimento in particolare a:

- anagrafica del beneficiario;
- ammissibilità delle superfici richieste (presenza del vigneto con l'ausilio del GIS, verifica delle anomalie quali disallineamento con dato GIS, supero di utilizzi, supero di conduzione);
- eventuale presenza del diritto/autorizzazione di reimpianto valida sul fascicolo aziendale (nel caso di attività che prevedono il "reimpianto con diritti - autorizzazioni").

Se i dati presenti nella domanda di aiuto non corrispondono ai dati presenti nello schedario vitivinicolo regionale, il Sistema non permette l'inoltro della domanda. In questo caso è necessario procedere alla risoluzione delle anomalie segnalate tramite l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale e dello schedario vitivinicolo secondo quanto disposto dal Manuale OPR di aggiornamento delle procedure e dei controlli per l'aggiornamento e la gestione dello schedario vitivinicolo regionale.

## 7.6 Varianti e Modifiche

### 7.6.1 Varianti

Qualora il richiedente abbia la necessità di modificare i dati presenti nella domanda iniziale, può, previa autorizzazione dell'Ente istruttore, presentare una **domanda di variante tramite apposita procedura SISCO**.

Le domande di variante, debitamente motivate, possono essere presentate a partire dalla data di ammissibilità della domanda di aiuto **fino a 90 giorni prima della data della presentazione della domanda di pagamento del saldo**. Le domande di variante pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili. Il medesimo Ente comunica al beneficiario richiedente l'eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre il 45° giorno dalla data della domanda di variante.

Le varianti devono sottostare a tre postulati imprescindibili:

- a) non possono in nessun caso cambiare la strategia del progetto;
- b) non possono pregiudicare l'efficacia dei controlli ex – ante già eseguiti;
- c) non possono in nessun caso alterare la programmazione finanziaria.

Per variante si intende:

- una variazione tra le attività previste dall'intervento: riconversione varietale, ristrutturazione, miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari. La variante può quindi essere richiesta per modificare un'attività già autorizzata con un'altra attività tenendo sempre conto di quanto previsto al precedente punto a) (ovvero **non è possibile eliminare una attività** oppure passare da una attività di impianto con autorizzazioni in portafoglio ad una di estirpo e successivo impianto e viceversa);
- la variazione del cronoprogramma della attività da portare a termine (è **consentito il passaggio da una domanda annuale ad una domanda biennale, ma non viceversa**);
- la variazione del titolare nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale, ad esempio a seguito di cessione/fusione (vd. Capitolo 14).

La domanda di variante non può mai comportare  **aumenti del contributo totale approvato rispetto a quanto riportato** nell'istruttoria tecnico amministrativa e deve comunque garantire il rispetto delle condizioni che devono essere possedute dal richiedente all'atto della domanda di aiuto.

La variazione del cronoprogramma può essere accolta esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie, da parte della Regione, per l'esercizio finanziario di pertinenza. Il beneficiario si assume quindi il rischio di perdere la restante parte del finanziamento (saldo post anticipo) nel caso in cui, l'anno successivo, non vi fosse sufficiente disponibilità finanziaria.

La presentazione di una domanda di variante comporta, a carico del Servizio AFCP e della Provincia di Sondrio competente per l'istruttoria, l'effettuazione dei controlli di ricevibilità e di ammissibilità della medesima.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento e sostituisce integralmente la domanda iniziale. Nel caso in cui la variante sia istruita negativamente non si potrà ritornare alla domanda precedentemente presentata.

In ogni caso la variante non può determinare una riduzione del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, tale da pregiudicare la posizione in graduatoria ai fini dell'ammissibilità, pena la revoca del contributo stesso.

### **7.6.2. Modifiche minori**

Per modifica minore si intende una modifica di inferiore entità che può essere attuata senza un'autorizzazione preventiva a condizione che:

- 1) non pregiudichi l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- 3) non modifichi i criteri di priorità approvati.

Sono considerate modifiche minori:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto di impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento (Comune – Foglio – Particella).

Tali Modifiche Minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate all'Ente istruttore prima della presentazione della domanda di pagamento del saldo e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo.

Nel caso in cui, all'atto del collaudo, le modifiche apportate non siano considerate ammissibili, la domanda sarà rigettata il toto o in parte.

## **8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO**

### **8.1 Istruttoria tecnico-amministrativa**

Il controllo tecnico - amministrativo viene eseguito dai Servizi AFCP competenti per territorio o dalla Provincia di Sondrio secondo quanto indicato nel presente Manuale (capitolo 12.1); al termine delle verifiche il funzionario istruttore compila il verbale di ammissibilità e la relativa check-list.

### **8.2 Comunicazione esito dell'istruttoria**

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande e a seguito dell'assegnazione delle risorse da parte del MASAF, la DGA definisce il contributo/ha ed il riparto finanziario provinciale. I servizi Provinciali AFCP competenti e la Provincia di Sondrio comunicano l'esito dell'istruttoria al richiedente, il quale, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'istruttoria, può presentare memorie scritte per chiedere il riesame della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della legge 241/90. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, salvo possibilità di ricorso previste dalla legge.

I Servizi AFCP competenti e la Provincia di Sondrio entro 10 giorni dalla data di ricevimento delle memorie comunicano l'esito positivo/negativo del riesame.

### **8.3 Approvazione graduatoria**

La Direzione Generale Agricoltura definisce il contributo unitario per tipologia di attività sulla base delle risorse disponibili sul piano nazionale di sostegno e sulla base delle richieste di finanziamento presentate ai competenti Servizi AFCP e alla Provincia di Sondrio.

Successivamente, sulla base degli esiti delle attività istruttorie effettuate dai Servizi AFCP competenti e dalla Provincia di Sondrio, l'OPR predispone ed approva con apposito atto l'elenco degli ammessi a finanziamento nel limite degli importi assegnati dalla DGA.

OPR Lombardia –sulla base dell'ammontare delle eventuali economie verificatesi a seguito di rinunce, provvede alla redistribuzione delle economie di spesa, nel rispetto della graduatoria

approvata, al fine di procedere al pagamento di domande per l'intero importo ammissibile, dandone comunicazione ai Servizi provinciali e alla Provincia di Sondrio.

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento, a cura di OPR, viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e smi, un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio comunicano ai richiedenti l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda di aiuto (atto di concessione del finanziamento) o l'esclusione della domanda di aiuto (atto di esclusione della domanda) ed il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

## 9. CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

- 1) All'atto della presentazione della domanda di aiuto il beneficiario dichiara: di completare tutte le attività previste in domanda entro il **10 giugno 2024**, e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario **2023/2024**;  
oppure
- 2) di completare tutte le attività previste in domanda entro il **28 aprile 2025**, e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario **2024/2025**.  
oppure
- 3) di completare tutte le attività previste in domanda entro il **27 aprile 2026**, e di richiedere il pagamento a collaudo nell'esercizio finanziario **2025/2026**.

La deroga ai vincoli inerenti alla tempistica prevista per la conclusione delle opere può essere concessa, **previa autorizzazione di OPR**, qualora le superfici interessate alle attività di riconversione/ristrutturazione facciano parte di una zona colpita da una calamità naturale (Reg. UE 2021/2116 art. 3 comma 1 e 2) o da una avversità atmosferica assimilabile ad una calamità naturale (Reg UE 2022/2472 art 2 comma 2),-o da situazioni riconducibili all'articolo 26, comma 5 lettera a) e b) del regolamento di esecuzione UE 2016/1150.

## 10. DOMANDA DI PAGAMENTO

Il sostegno comunitario non è cumulabile con altri aiuti comunitari/nazionali riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni. Le spese sostenute devono essere comprovate tramite la presentazione di idonea documentazione fiscale giustificativa e per mezzo dalla documentazione attestante eventuali lavori effettuati in economia.

Il beneficiario, tramite una domanda di pagamento presentata al Servizio AFCP di competenza o alla Provincia di Sondrio **tramite la piattaforma SISCO** deve richiedere l'erogazione del contributo concesso secondo la modalità prescelta in domanda sotto forma di:

- a) anticipo (domande biennali e triennali);
- b) saldo (domande annuali e saldo del 20% per le domande biennali e triennali).

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipo è riportata nel paragrafo 11.2.

La documentazione da allegare alla domanda di pagamento a saldo è riportata nel paragrafo 11.3; la stessa domanda funge da:

- comunicazione di **completamento dei lavori**,
- richiesta di collaudo,
- richiesta di pagamento del saldo.

La domanda di pagamento deve essere presentata rispettando le seguenti tempistiche, riportate anche nell'Allegato 2 CRONOPROGRAMMA del presente manuale:

<b>Domanda di pagamento anticipo</b>	Presentazione domanda di pagamento anticipo	<b>Entro il 10/06/2024</b>
<b>Conclusione dei lavori e Domanda di pagamento totale a saldo</b>	Presentazione domanda di pagamento saldo e richiesta di collaudo	<b>Entro il 10/06/2024</b>
<b>Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento saldo post anticipo /1a campagna succ. a graduatoria</b>	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	<b>Entro il 28/04/2025</b>
<b>Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento saldo post anticipo /2a campagna succ. a graduatoria</b>	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	<b>Entro il 27/04/2026</b>

I funzionari istruttori delle Amministrazioni competenti prendono in carico le domande di pagamento, controllano e verificano la documentazione presentata dal beneficiario e determinano la spesa ammissibile e il relativo contributo.

Inoltre, nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, verificano la regolarità della documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione (certificazioni antimafia) e la allegano all'istruttoria della domanda di pagamento in Sis.Co prima della chiusura e della validazione definitiva della stessa.

In merito all'acquisizione della documentazione antimafia e del DURC si deve fare riferimento a quanto riportato nel Manuale delle procedure e dei controlli amministrativi e finanziari per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento, approvato con Decreto OPR n. 3878 del 24/03/2022 (pubblicato sul BURL n. 13 - Serie Ordinaria - del 30/03/2022).

Di seguito si riportano alcune brevi indicazioni riepilogative tratte dal suddetto manuale.

#### **ANTIMAFIA**

Nel fascicolo aziendale del beneficiario, nell'apposita sezione antimafia, devono essere caricate le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011, e relativi familiari conviventi.

A seconda dell'importo totale del contributo concesso per singolo procedimento (domanda) va definita la tipologia di richiesta da fare in BDNA.

In sintesi, è necessaria la richiesta di informazione per:

- aziende agricole (che hanno terreni nel proprio fascicolo aziendale) che usufruiscono di fondi comunitari ricevendo contributo superiore a 25.000 euro.

#### **REGOLARITA' CONTRIBUTIVA**

Il controllo della regolarità contributiva è essenziale per l'erogazione del pagamento. Per le aziende agricole i debiti INPS sono presenti nel Registro Nazionale Debiti e si procederà dunque alla eventuale compensazione. Invece per le aziende non agricole è necessario che il DURC sia regolare al momento dell'autorizzazione del pagamento.

## 11. LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

La liquidazione degli aiuti è effettuata da OPR in base alle risultanze delle istruttorie delle domande di pagamento e dei controlli amministrativi e in loco eseguiti dai funzionari dei Servizi provinciali e dalla Provincia di Sondrio in base al budget finanziario assegnato alla Lombardia, secondo le ripartizioni provinciali effettuate dalla DGA.

Il pagamento degli aiuti ai beneficiari inseriti nell'elenco di liquidazione è effettuato entro il 15 ottobre riferito all'esercizio finanziario di competenza.

La liquidazione dell'aiuto può avvenire con una delle seguenti modalità:

1. aiuto anticipato pari all'80% del contributo spettante + saldo del restante 20% al collaudo dell'intera operazione;
2. aiuto a saldo dell'intero contributo spettante al collaudo dell'intera operazione.

In entrambi i casi il saldo viene versato solo a seguito di verifica che l'intera operazione richiesta in domanda sia stata realizzata.

### 11.1 Modalità di calcolo dell'aiuto

**Annualmente la Direzione Generale agricoltura stabilisce l'importo concedibile per ogni singola attività e per zona sulla base dei costi effettivamente sostenuti, nel rispetto dei prezziari regionali:**

- fino al raggiungimento di un importo massimo di 16.000 €/ha,
- fino ad un importo massimo di 22.000€/ha per i vigneti con valenza paesaggistico/ambientale

L'aiuto è concesso in misura non superiore al 50% dei costi sostenuti (spese per l'acquisto del materiale e per i lavori in economia).

L'indennizzo per le perdite di reddito è corrisposto, ove previsto, nella misura stabilita dalle disposizioni regionali fino ad un massimo di 3.000 €/ha.

### 11.2 Liquidazione dell'aiuto in forma anticipata

La liquidazione dell'aiuto in forma anticipata, pari al 80% del contributo ammesso, è effettuata a condizione che il beneficiario presenti apposita domanda di pagamento dell'anticipo secondo quanto previsto dal cronoprogramma.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione giustificativa:

- originale della garanzia fideiussoria di valore pari al 110% del valore dell'anticipo;
- copia della carta di identità o di documento equivalente del firmatario della polizza.

Qualora la garanzia fideiussoria venga stipulata presso filiali o agenzie, deve essere corredata della conferma di validità effettuata dalle sedi centrali degli enti garanti, oppure procura notarile con la quale sono stati conferiti i poteri di firma.

OPLo non procederà alla liquidazione in mancanza di tale conferma.

**Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia firmata digitalmente dal fideiussore non è necessario l'inoltro della stessa in forma cartacea**, altrimenti l'originale della polizza deve essere inviato alle strutture provinciali/Provincia di Sondrio competenti entro 10 giorni dalla presentazione dalla domanda di pagamento.

La fideiussione e il relativo eventuale modulo per conferma di validità devono essere conformi allo schema approvato D.d.g. 23 maggio 2022 - n. 7112.

Sul sito web dell'Organismo Pagatore Regionale sono disponibili i modelli pdf modificabili di fideiussione e di conferma validità polizza, da utilizzare per la campagna 2023/2024 (link <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/organizzazioni-comuni-di-mercato/OCM-vino-in-evidenza>).

Le strutture AFCP/Provincia di Sondrio nell'ambito dei controlli di competenza, nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento anticipato, possono richiedere integrazioni alle garanzie inviate e la eventuale conferma di validità, qualora non fosse stata allegata alla domanda di pagamento.

Qualora l'anticipo non venga integralmente utilizzato si procede all'escussione della fideiussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

### **11.3 Liquidazione dell'aiuto a saldo**

La liquidazione dell'aiuto a saldo è corrisposta dopo che tutte le attività sono state realizzate e sottoposte ai controlli di cui al successivo capitolo 12, e corrisponde al:

- 20% del contributo concesso a seguito di richiesta di pagamento anticipato;  
oppure
- 100% del contributo concesso.

Quest'ultima possibilità è prevista a condizione che il beneficiario abbia attuato tutte le attività e presentato domanda di pagamento entro i termini previsti per la liquidazione del contributo nell'anno finanziario di presentazione della domanda di aiuto.

La spesa e i relativi pagamenti devono essere unicamente ed integralmente sostenuti dal beneficiario in prima persona e non da soggetti terzi, la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa, pena la parziale o totale non ammissione alla liquidazione del contributo spettante.

L'aiuto comprende:

- il mancato reddito, qualora previsto e richiesto;
- prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (lavori effettuati in economia);
- gli importi giustificati con fattura entro e non oltre l'importo massimo ammissibile stabilito per ciascuna azione che fa parte dell'operazione oggetto della domanda.

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata:

- relazione relativa alle attività svolte distinte tra attività di ristrutturazione e riconversione, e se del caso tra l'attività oggetto dell'intervento corrente con quelle richieste negli anni precedenti (Modello IV);
- la documentazione delle spese sostenute (fatture con relativa contabile di pagamento) accompagnate da dichiarazione liberatoria rilasciata dal fornitore preferibilmente con firma digitale (Modello V);
- l'eventuale documentazione comprovante le prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (lavori effettuati in economia), costituita da apposita autocertificazione in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati (es. numero di lavoranti, ore impiegate, mezzi utilizzati etc.). In assenza di autocertificazione esaustiva, le spese in economia non saranno ammesse a finanziamento;
- nel caso in cui si sia optato per un reimpianto anticipato, e al momento del pagamento del saldo non si sia ancora provveduto all'estirpo, dovrà essere presentata una fideiussione, così come previsto nel manuale dello schedario vitivinicolo, D.d.s. n.3715 del 24 marzo 2020, pubblicato su BURL SO n.24 dell'11 giugno 2020, cap. 3.4.4.3.

Il valore della fideiussione sarà pari a:

- 110% dell'intero contributo pagato a saldo nel caso di saldo in quota unica;
- 110% dell'importo pagato a saldo nel caso di saldo post – anticipo e svincolo di entrambe le polizze all'atto dell'estirpo.

Le polizze saranno svincolate all'atto dell'estirpazione della superficie equivalente alla superficie impiantata.

Il modello della fideiussione richiesta è disponibile sul sito di OPR Lombardia <https://www.opr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/OPR/organizzazioni-comuni-di-mercato/OCM-vino-in-evidenza>;

- la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante i lavori effettuati in economia sono utilizzati per la verifica che il contributo comunitario non superi il 50% rispetto alle spese di ristrutturazione e di riconversione effettivamente sostenute.

Per quanto riguarda i lavori eseguiti in economia, i costi relativi alla manodopera in fase di istruttoria devono essere ridotti del 25% rispetto a quanto indicato nelle Tabelle di riferimento dei costi, di cui all'allegato 3a delle Disposizioni attuative regionali. In ogni caso la quota parte di contributo ammessa per i lavori in economia non può mai superare la quota parte del contributo rendicontata tramite fattura.

Il pagamento delle spese deve avvenire tramite bonifico o ricevuta bancaria comprovata dall'estratto del conto corrente del beneficiario (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura), oppure tramite bollettino postale nel caso in cui i beneficiari siano intestatari di un conto corrente postale di Poste Italiane (il pagamento deve essere documentato dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale), oppure con carta di credito e/o bancomat (tale modalità può essere accettata, purché sia intestata al beneficiario, il quale deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento).

In nessun caso è ammesso il pagamento tramite assegno, vaglia postale, carte prepagate o in contanti.

Per quanto riguarda le fatture ammesse a rendicontazione si evidenzia che:

- devono essere presenti al momento del controllo;
- devono riguardare le spese ammissibili previste dalla delibera regionale di riferimento (es. barbatelle, pali, fili, ecc.);
- devono riportare una data successiva alla data di validazione della domanda di aiuto presentata a SISCO (non sono pertanto ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima di tale data);
- devono essere accompagnate dalla dichiarazione liberatoria della ditta che le ha emesse firmata digitalmente (Modello IV).

**Al momento del rilascio della fattura, il fornitore dovrà essere adeguatamente informato dal beneficiario che nella fase di compilazione della fattura (elettronica o, per i casi residuali, cartacea) dovrà obbligatoriamente essere riportata la seguente dicitura nel campo note *Spesa finanziabile ai sensi del regolamento UE n. 2021/2115 articolo 58 comma 1 lettera a)* – Regione Lombardia OCM Vino riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV) campagna 2023/2024”, nonché il codice CUP rilasciato relativo al progetto.** Ciò a garanzia della Pubblica Amministrazione che la medesima fattura non venga utilizzata nell'ambito di rendicontazione di altri regimi di aiuto.

**E' specifico interesse del beneficiario verificare tale adempimento, in quanto il mancato inserimento della dicitura e del CUP determina la non ammissione della spesa rendicontata.**

Considerato che sono ammissibili tutte le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda di aiuto, il potenziale beneficiario potrebbe ricevere fatture in data anteriore all'atto di concessione e pertanto prive della sopra richiamata dicitura.

In tal caso, su tutte le fatture emesse prima dell'assegnazione del CUP, il beneficiario dovrà apporre la seguente dicitura:

**Reg. UE 2021/2115 –OCM vino – Intervento di Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti; anno campagna n. \_\_\_\_\_ domanda di aiuto \_\_\_\_\_.**

Nel caso residuale in cui le fatture elettroniche non riportino correttamente l'indicazione del CUP, è consentito, entro i termini della rendicontazione finale, che le stesse vengano integrate con le modalità, le procedure e i tempi previsti dall'Agenzia delle Entrate, amministrazione competente in materia.

Si riportano le modalità consentite:

- Annullamento della fattura presentata senza CUP (nota di credito del fornitore cedente/prestatore) e contestuale o successiva emissione da parte del fornitore di nuova fattura con l'indicazione del CUP.
- Emissione a cura del beneficiario cessionario/committente di un'autofattura riportante – ad integrazione dell'oggetto della fornitura - il CUP; l'autofattura deve essere riferita e riconducibile alla fattura emessa dal cedente/prestatore priva di CUP, così come previsto dalla nota dell'Agenzia delle Entrate "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" del 23 novembre 2020.

Nel caso di autofattura, il beneficiario, oltre alla prima fattura ricevuta senza CUP, deve allegare alla domanda di pagamento l'autofattura, o farla pervenire all'O.D. competente, insieme alla schermata (screenshot) relativa al cassetto fiscale per dimostrare la presenza all'interno di esso, prima della chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento.

L'organismo delegato:

- verifica che le autofatture ricevute riportino il corretto CUP, siano relative alle fatture con cui era stato fatturato l'investimento richiesto, che le stesse siano compilate correttamente e presenti nel cassetto fiscale.
- carica a sistema i documenti se gli stessi non sono stati allegati alla domanda di pagamento.

Le spese riferibili a fatture senza CUP corretto o dicitura equipollente, che non siano integrate con le corrette modalità, non potranno essere ritenute ammissibili per il calcolo del contributo da erogare.

Il beneficiario dovrà inserire in SISCO, all'atto della rendicontazione, le fatture originarie in formato XML (contenute in un file .zip supportato dal sistema) unitamente alla fattura di stile in PDF. In fase di verifica istruttoria potrà essere richiesto, a campione, il file meta - dati trasmesso al beneficiario contenente il codice univoco della fattura elettronica assegnato. Le fatture elettroniche possono non riportare la firma digitale, mentre le fatture cartacee necessitano di tale modalità di firma.

Al momento del collaudo devono essere sempre presenti le fatture delle barbatelle (1) utilizzate per l'intero impianto, attestanti la sanità del materiale di propagazione utilizzato, anche se non ammissibili a rendicontazione (es. barbatelle acquistate prima della presentazione della domanda di aiuto, quindi non ammissibili a premio).

Le fatture di acquisto delle barbatelle devono essere munite del passaporto delle piante, o documentazione equivalente che attesti l'utilizzo di materiale di propagazione certificato o materiale di propagazione standard (solo per le varietà per la quali non è possibile reperire materiale certificato).

Si ricorda che la documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.

Tale documentazione sostitutiva è valida solo ai fini dell'ottenimento del contributo previsto dall'intervento di ristrutturazione vigneti ma, ai fini della certificazione fitosanitaria, non è equiparabile al passaporto delle piante.

Si ricorda infatti, che il passaporto delle piante è una certificazione obbligatoria che il produttore deve conservare in azienda per un periodo di almeno un anno dopo l'impianto; eventuali indicazioni sulle aziende non in possesso del passaporto delle piante all'atto del collaudo, potranno essere fornite, se necessario al Servizio Sanitario regionale.

Il documento di trasporto delle barbatelle, utile per l'ammissione a finanziamento, deve riportare una data successiva alla presentazione della domanda di aiuto e anteriore alla comunicazione di impianto compatibile con il periodo ammesso per l'impianto.

La C.M. 225/E/1996 ha precisato che è equiparato al documento di trasporto qualsiasi altro documento, ad esempio, la fattura, la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, purché lo stesso contenga i seguenti elementi:

- numero progressivo;
- la data di consegna o di spedizione dei beni oggetto del trasporto;
- le generalità del cedente e del cessionario;
- la descrizione della natura e della quantità dei beni ceduti.

In termini generali, pertanto, è necessario richiederlo solo se i dati essenziali citati sopra non sono riportati nelle fatture ammesse a rendicontazione.

(1) Nel caso in cui il richiedente sia un vivaista che autoproduce le barbatelle, è possibile presentare una dichiarazione del produttore che certifichi la peculiarità della situazione, tenendo presente che la cifra massima ammissibile all'aiuto è pari a quella del costo puro delle barbatelle escluso il ricavo del vivaista stesso; quindi, sarà sempre minore rispetto al prezzo di vendita.

## 12. CONTROLLI

Le verifiche delle domande sono effettuate mediante controlli amministrativi e controlli in loco.

I Servizi AFCP competenti e la Provincia di Sondrio accertano la ricezione delle domande di aiuto/ di variante e di pagamento e dei relativi allegati entro i termini di cui ai precedenti capitoli, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita check list di controllo presente nella procedura SISCO.

Nel caso in cui la documentazione risultasse incompleta, i servizi AFCP competenti o la Provincia di Sondrio, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241, richiedono all'interessato le integrazioni o le correzioni utili alla definizione dell'istruttoria della domanda. Tali correzioni o integrazioni devono pervenire ai Servizi AFCP e alla Provincia di Sondrio entro 10 giorni continuativi dal ricevimento della richiesta.

La mancata presentazione della documentazione integrativa nei tempi previsti dalla norma, di cui al precedente punto, comporta l'automatica esclusione dal regime di aiuti.

### 12.1 Controlli tecnico-amministrativi

I controlli tecnico-amministrativi delle domande sono sistematici e riguardano il 100% delle domande di aiuto.

I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio, ricevuta la domanda di aiuto e la documentazione allegata, effettuano l'istruttoria tecnico/amministrativa al fine di controllare le condizioni di ammissibilità della domanda di aiuto.

Le domande devono essere assegnate formalmente dal dirigente responsabile, o da un suo delegato, a un funzionario incaricato dell'istruttoria amministrativa.

I controlli amministrativi di ammissibilità della domanda consistono nella verifica dei seguenti elementi:

a. correttezza e completezza della domanda

- validità e congruenza delle dichiarazioni rese in domanda e dell'eventuale documentazione allegata alla domanda.

b. eleggibilità delle superfici ammesse all'aiuto tramite il SISCO controllo delle ortofoto delle particelle oggetto di domanda;

- vigneti oggetto della domanda regolarmente iscritti nello schedario viticolo regionale delle superfici vitate presente a SISCO;
- dimensione minima del vigneto nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni emanate dalla Direzione Generale Agricoltura.

c. verifica del punteggio al fine della graduatoria

d. compatibilità delle Attività previste

- presenza di diritti o autorizzazioni utili per l'impianto a tal proposito si ricorda che non sono finanziabili vigneti impiantati in virtù di:
  - autorizzazioni di nuovo impianto, concesse ai sensi dell'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013;
  - autorizzazioni, rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;

Le superfici richieste a contributo in forza di tali autorizzazioni saranno quindi escluse dal finanziamento;

- disponibilità da parte del beneficiario di una superficie agricola che abbia i requisiti previsti dall'intervento della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti, sufficiente a garantire gli impegni assunti per il tempo necessario alla loro realizzazione;
- nel caso di reimpianto anticipato:
  - o verifica che il richiedente non abbia sufficienti autorizzazioni in portafoglio per realizzare la superficie richiesta;
  - o Verifica che il richiedente abbia una superficie vitata correttamente inserita nello schedario vitivinicolo disponibile per l'estirpo adeguata alla superficie di impianto richiesta;
- assenso della proprietà alle operazioni dell'intervento di RRV;
- coerenza con le specifiche tecniche indicate dalle disposizioni attuative dell'intervento della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti: zone ammissibili, ambito di applicazione, soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti, superficie minima, ecc.;

- i vigneti oggetto di richiesta di aiuto non devono aver beneficiato di altri aiuti, comunitari, nazionali o regionali, per interventi strutturali negli ultimi 5 anni (fatti salvi gli impegni previsti dalla passata programmazione per cui tale limite era fissato in 10 anni).

## **12.2 Controlli in loco**

Come previsto dall'art. 31 del Reg.UE1150/2016, i controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

### **12.2.1 Controlli prima dell'estirpazione**

Nell'ambito delle domande di RRV, OPLO estrae un campione pari al 5% per il quale opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Tali controlli sono effettuati dai Servizi Provinciali competenti e dalla Provincia di Sondrio, per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell'ambito del SIGC (articolo 42 comma 3 del Reg. di Esecuzione (UE) n. 2016/1150).

I controlli sono eseguiti secondo le modalità riportate nel Manuale delle procedure e dei controlli per l'aggiornamento e la gestione dello schedario viticolo regionale (cap. 3.1.2.2).

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo ex-ante include la verifica dell'esistenza del vigneto, la superficie vitata e determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento. Tale controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 58 comma 1 del Reg. 2021/2115 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella, con la stessa varietà, secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

I controlli in loco devono essere eseguiti entro il **30 agosto dell'anno di apertura del bando**, e devono essere effettuati in relazione alla superficie vitata determinata in applicazione dell'art.44 del reg 1150/2016. La misurazione deve essere effettuata preferibilmente con il GPS ed i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo.

### **12.2.2 Controlli in loco intermedi**

Detti controlli sono previsti solo per le attività di Estirpazione e Reimpianto.

I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare un controllo in loco sul 100% delle domande al fine di verificare l'effettiva estirpazione.

Le operazioni di estirpo possono essere effettuate solo a partire dal 01/09 dell'anno di apertura del bando fino al 31 dicembre dell'anno precedente all'anno di pagamento del saldo.

A seguito della validazione dell'istruttoria di estirpo è rilasciata un'autorizzazione da RRV che potrà essere utilizzata solo all'interno dell'azienda.

Nel caso di estirpazione parziale del vigneto all'interno della stessa particella, i Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio sono tenuti ad effettuare la misurazione in campo (preferibilmente tramite GPS) e i dati rilevati devono essere registrati sul verbale di controllo predisposto in SISCO.

A seguito della validazione dell'istruttoria di controllo, gli AFCP compileranno il verbale di istruttoria in cui saranno riportate tutte le informazioni relative al procedimento.

Ai sensi di quanto previsto nella normativa comunitaria di riferimento, tali controlli possono essere eseguiti anche tramite fotografie georeferenziate e datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, in modo da garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.

### **12.2.3 Controlli in loco dopo la realizzazione degli interventi finanziati - Collaudo**

I controlli in loco effettuati dopo la realizzazione degli interventi finanziati verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme vigenti e riguardano la verifica di tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alla concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita.

I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio sono tenuti a controllare il 100% delle domande, con misurazione delle superfici **tramite GPS**, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di pagamento.

Il personale tecnico incaricato del controllo dovrà essere diverso rispetto a quello che ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa.

I controlli sono effettuati al fine di verificare:

1. che le attività siano concluse entro il termine fissato dalla delibera della D.G.A.;
2. che gli impianti abbiano migliorato la qualità delle produzioni;
3. che la superficie richiesta sia coerente con quella misurata con GPS;
4. che gli interventi siano coerenti rispetto a quanto presentato in fase di domanda:
  - per le Attività del gruppo A verificare che ci sia una diversa varietà di vite, di maggior pregio enologico oppure di maggior valore commerciale;
  - per le Attività del gruppo B verificare la diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed economiche oppure verificare l'impianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione della vite;
  - per le Attività del gruppo C.1 verificare che siano attuate le specifiche operazioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno, delle forme di allevamento, ecc. (esclusa l'ordinaria manutenzione), per le quali è stato richiesto il contributo;
  - per le Attività Combinate, verificare quanto previsto nel dettaglio di ogni tipologia di attività;
  - nel caso in cui le particelle catastali richieste a collaudo siano diverse rispetto a quelle riportate nella domanda di aiuto e all'atto del collaudo si rilevi che non siano idonee all'impianto, saranno escluse dal computo della superficie collaudata;
  - nel caso in cui la superficie impiantata, con l'esclusione della superficie per la qual non è stata presentata e accolta una variante o modifica, sia inferiore al 20% rispetto a quella richiesta a premio si applicano le sanzioni previste al successivo capitolo 19 "PRONUNCIA DELLA DECADENZA DEL CONTRIBUTO E RECUPERI";
5. l'ammissibilità delle fatture di acquisto dei materiali (quali per es. barbatelle, fili, pali, ganci, concimi, ecc.), e che le stesse riportino la dicitura Regolamento UE 2021/2115 – OCM vino – intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti anno campagna\_\_\_\_\_ domanda di aiuto n.\_\_\_\_\_ (se rilasciate prima della comunicazione del CUP), o in alternativa siano contrassegnate con il CUP di riferimento
6. la presenza del passaporto delle piante/ documentazione equivalente;

7. la verifica dei costi unitari sostenuti e della congruità dei prezzi regionali<sup>1</sup>;
8. la congruenza delle spese effettuate in economia;
9. il rispetto dei criteri di ammissibilità.

La superficie riscontrata a collaudo è da ritenersi coerente con la superficie richiesta a finanziamento se risponde ai requisiti di cui all' allegato 3 "Misurazione della superficie", in caso contrario si applica quanto previsto al successivo capitolo 19 "RECUPERI E PENALITA'".

#### **12.2.4 Verbale di controllo in loco**

Per ogni controllo in loco è necessario redigere un verbale di controllo, ai sensi dell'art 41 del Reg. UE 809/2014.

Le principali indicazioni che deve contenere il verbale di controllo sono le seguenti:

1. i dati del beneficiario;
2. il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
3. le persone presenti;
4. la superficie agricola controllata e quella misurata;
5. la data del sopralluogo;
6. i risultati delle misurazioni per parcella misurata;
7. se la visita era stata annunciata al beneficiario e, in tal caso, il termine di preavviso;
8. verifica dei criteri di ammissibilità.

All'atto del sopralluogo il funzionario deve compilare l'Attestazione di esecuzione del collaudo finale. – Modello VI, lasciandone copia al beneficiario.

Lo schema di verbale generato a SISCO dovrà invece essere inviato al beneficiario entro 60 giorni dall'effettuazione del collaudo, tramite PEC.

A seguito del collaudo positivo dell'impianto da parte dei Servizi AFCP/Provincia di Sondrio il Centro di Assistenza Agricola delegato dal beneficiario all'aiuto, procederà alla presentazione della domanda di impianto da Ristrutturazione vigneti su SISCO, utile all'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC - schedario viticolo.

Nel caso di attività che riguardano solo reimpianto con l'utilizzo di autorizzazioni in portafoglio, qualora all'atto del controllo si accerti una superficie impiantata inferiore rispetto a quella richiesta in domanda, nel rispetto di quanto previsto al cap. 6 "Superficie richiedibile a premio in domanda" sarà emessa un'autorizzazione residua.

#### **12.2.5 Controlli ex post**

Le domande finanziate, entro il quinto anno dall'avvenuto pagamento finale, possono essere sottoposte ad un controllo ex post.

---

<sup>1</sup> L'istruttore utilizza la documentazione fiscale e l'eventuale documentazione comprovante prestazioni di lavoro per le quali non sia stato effettuato alcun pagamento in denaro attestato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente (lavori effettuati in economia) allegate alla richiesta di collaudo, per verificare che il contributo comunitario pagato per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non abbia superato il 50% rispetto alle spese effettivamente sostenute. Le prestazioni di lavoro "in economia" vengono valutate ai fini del controllo della spesa entro i limiti dei costi previsti per le stesse. Ai fini del controllo della spesa la valutazione viene considerata in negativo se dalla descrizione il mezzo proprio utilizzato non risulta idoneo alla operazione svolta. L'istruttore comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale e, laddove riscontrasse che il contributo pagato fosse superiore ai suddetti limiti (50% delle spese sostenute), provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda.

Il campione estratto riguarda un numero di beneficiari che rappresentano almeno all'1% della spesa delle domande ancora subordinate agli impegni.

L'estrazione del campione viene effettuata da OPLO seguendo i criteri previsti dal comma 3 dell'art 52 del Reg UE 809/2014 e viene in seguito comunicata ai Servizi AFCP e alla Provincia di Sondrio competente per territorio, perché procedano ai controlli.

I Servizi AFCP e la Provincia di Sondrio, qualora lo ritengano necessario, possono selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, integrativo rispetto al campione selezionato da OPLO. Tale campione integrativo viene comunicato ad OPLO.

Gli Organi Delegati effettuano i controlli ex post, in campo o da remoto, al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti e redigono un verbale di controllo utilizzando il Modello VIII, allegato alle presenti disposizioni.

In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti (quinto anno dall'avvenuto pagamento finale), i fascicoli devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva e all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

### **13. RECESSO DAGLI IMPEGNI**

Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è sempre possibile, in qualsiasi momento del periodo di impegno, entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della domanda di pagamento.

Tuttavia, qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, la rinuncia non è ammessa se riguarda le parti della domanda che presentano irregolarità.

La richiesta di recesso deve essere motivata da condizioni che rendono impossibile il mantenimento degli impegni presi, e deve essere inoltrata formalmente ai Servizi AFCP o Provincia di Sondrio, fornendo tutta la documentazione probatoria.

Fatte salve le cause di forza maggiore, definite nel capitolo 15 del presente manuale, il recesso anticipato totale comporta la decadenza dell'aiuto e, nel caso di aiuto percepito in forma anticipata, ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria, l'azienda contraente è tenuta a rimborsare l'intero valore della fideiussione, quindi l'importo dell'anticipo con una maggiorazione del 110%.

### **14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI O CAMBIO BENEFICIARIO**

Il cambio del beneficiario, così come definito dall'articolo 8, del Reg. UE n. 809/2014, è consentito **a seguito di autorizzazione** da parte del servizio AFCP provinciale/Provincia di Sondrio, purché il subentrante soddisfi le caratteristiche di ammissibilità del beneficiario dell'aiuto. Il subentro è consentito dalla data di ammissibilità della domanda fino a 20 giorni prima di data di scadenza della presentazione della domanda di pagamento del saldo.

La richiesta di cambio beneficiario deve essere presentata tramite apposito procedimento sulla piattaforma SISCO, per poter accedere alla domanda di Cambio del Beneficiario, **il subentrante deve precedentemente presentare una DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**, alla quale è necessario allegare la richiesta con la motivazione del cambio beneficiario e tutta la documentazione che serve per stabilire che il subentrante abbia gli stessi requisiti del cedente. Alla domanda di autorizzazione va anche allegato l'accordo firmato da cedente e dal subentrante

per il mantenimento degli impegni assunti nella domanda iniziale utilizzando l'apposito Modello IX.

### **15. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, così come definito dall'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, sono:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

Ulteriori cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormale, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore "devono essere incontestabili".

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto ai Servizi AFCP per il territorio di competenza o alla Provincia di Sondrio entro 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi.

Nel caso di ricezione dell'aiuto in forma anticipata, ai fini dello svincolo della fideiussione, il rimborso è limitato all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto purché la notifica dell'evento all'amministrazione sia avvenuta entro 30 gg dal giorno in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ed il rimborso dell'anticipo sia avvenuto entro i 30 gg successivi alla richiesta dell'amministrazione. Qualora non sussistano queste due condizioni l'importo da rimborsare ai fini dello svincolo è pari all'importo dell'anticipo non riconoscibile all'aiuto maggiorato del 10%.

### **16. TRATTAMENTO DELLE ANOMALIE – ERRORI PALESI**

Per tutte le domande che presentino anomalie la cui rimozione richieda un intervento di correzione, i Servizi AFCP o la Provincia di Sondrio notificano tale situazione al beneficiario determinando il termine ultimo di presentazione della documentazione atta a sanare tali anomalie, tenendo in considerazione che il termine ultimo di pagamento è stabilito dalla regolamentazione comunitaria alla data del 15 ottobre di ogni anno.

Qualora la documentazione richiesta per la risoluzione delle anomalie non venga prodotta entro il termine ultimo stabilito da OPLO il procedimento amministrativo di definizione della domanda è da considerarsi chiuso sulla base degli atti presenti.

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto o di pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto o di pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese spetta al richiedente. Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio la presenza di un codice statistico o bancario errato;

- gli errori derivanti da verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie) tra l'importo della spesa richiesta in domanda e la documentazione allegata.

La richiesta di riconoscimento dell'errore palese è presentata dal richiedente.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione di errore palese, dopo valutazione, è rilasciata/non rilasciata:

- Dai Servizi AFCP /Provincia di Sondrio dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di aiuto e fino alla data di concessione del contributo;
- dall'Organismo Pagatore Regionale della Lombardia dopo la data di concessione del contributo.

L'esito della valutazione deve essere inviato al richiedente/beneficiario.

L'errore palese può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del primo pagamento richiesto.

## **17. RICORSI**

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da OPLO, dai Servizi AFCP competenti per territorio o alla Provincia di Sondrio e dalla DGA è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

### **17.1 Contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda.**

Avverso tali procedimenti, al soggetto interessato è data facoltà di esperire due forme alternative di ricorso, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione, limitatamente ai motivi di legittimità.

### **17.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo**

Fatta salva la possibilità di inoltrare richiesta di riesame secondo le modalità previste nel presente manuale, contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione dei controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire il ricorso al Giudice Ordinario nelle sedi ed entro i termini previsti dal Codice di Procedura Civile.

## **18. RECUPERI E PENALITA'**

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

In base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato n1149/2016, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;

- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza constatata;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

Di seguito sono riportati esempi di calcolo delle penalità legate alla mancata realizzazione degli interventi presenti in domanda

#### ESEMPIO SITUAZIONE B:

- la realizzazione dell'attività di ristrutturazione di 1 Ha. di vigneto e per la quale sia previsto un importo del sostegno di € 10.000 (1€\* 1mq)
- all'atto del collaudo si è accertata la realizzazione delle opere per complessivi 7.900 mq. con una minore realizzazione del 21% rispetto al previsto;
- l'importo dovuto al beneficiario sarà quindi calcolato come segue:
  - I. superficie realizzata 7.900 mq.
  - II. percentuale doppia del non realizzato = 42% (21% \* 2)
  - III. riduzione= 7.900mq (realizzato) \* 42%= 3.318 mq
  - IV. superficie su cui calcolare l'importo dovuto mq 7.900 – mq 3.318 = mq 4.582**
  - V. importo dovuto mq 4.582 \*1€/mq) = 4582 €**
- nell'eventualità che il beneficiario ricadente in questa fattispecie abbia ricevuto un pagamento anticipato nella misura dell'80%, si dovrà operare come di seguito descritto:
- Importo di sostegno previsto = € 10.000
- Anticipo ricevuto nella misura dell'80% = € 8.000
- Differenza da recuperare o incameramento parziale della fidejussione  
**€ 8.000 - € 4.582 = € 3.418**

**N.B.** Nel caso in cui in domanda siano presenti 2 attività con premio ad ettaro differente, la riduzione in valore dovrà essere riproporzionata per ogni singola superficie

Per esemplificare meglio quanto detto, esempi di penalità sono riportati nella seguente tabella:

	Contributo ad Ha.	Superficie richiesta	Importo aiuto	Anticipo 80%	Sup. riscontrata a Collaudo	% realizzato	% non fatto	Sup Pagabile	Aiuto effettivamente spettante	saldo da corrispondere	Incameramento cauzione
caso a)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	24.000,00	93,02	6,98	24.000,00	32.400,00	4.536,00	NO
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	20.000,00	77,52	22,48	11.007,75	14.860,46	-13.003,54	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	16.000,00	62,02	37,98	3.844,96	5.190,70	-20.993,80	SI
caso b)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	15.000,00	58,14	41,86	2.441,86	3.296,51	-22.747,67	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	14.000,00	54,26	45,74	1.193,80	1.611,63	-24.307,75	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.500,00	52,33	47,67	627,91	847,68	-25.015,12	SI
caso c)	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	13.000,00	50,39	49,61	100,78	136,05	-25.674,03	SI
	13.500,00	25.800,00	34.830,00	27.864,00	12.000,00	46,51	53,49	-	-	27.864,00	SI + 10%

#### In caso di pagamento **anticipato**:

- se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata è superiore al 50%, OPLO procederà all'escussione completa della fidejussione (110%) secondo le modalità stabilite all'articolo 24 del regolamento delegato 2022/127 e dall'articolo 56 del regolamento di esecuzione 2022/128 e applicherà la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per 3 anni**.

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2023

- se hanno richiesto nella domanda di pagamento finale spese che non sono state riconosciute, si applica una penalità pari al 10% del contributo non riconosciuto in fase di saldo;

OPLO procederà all'escussione completa della cauzione (110%) anche nel caso di rinuncia totale dell'aiuto da parte del beneficiario a valle del ricevimento del pagamento anticipato e applicherà la penalità di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per i successivi 3 anni**. La stessa penalità, cioè l'impossibilità di accedere all'intervento di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti **nei tre anni successivi**, si applica anche ai beneficiari che dopo aver percepito l'anticipo non presentano affatto la domanda di saldo o la presentano oltre il 5° giorno successivo al termine stabilito per la sua presentazione.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari **all'1% del contributo accertato** finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza.

Le domande di pagamento presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e vengono, quindi, rigettate.

Nel caso in cui **non sia stato erogato alcun pagamento anticipato**, i beneficiari che:

- presentano domande di pagamento a saldo oltre i 5 giorni dalla scadenza;
- non hanno presentato affatto la domanda di pagamento a saldo;
- hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca,

vengono **esclusi** dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti **per anni 1**.

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie riscontrabili:

<i>Fattispecie riscontrata</i>	<i>Da restituire o incamerare o erogare</i>	<i>Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti</i>
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	<b>NO</b>
Scostamento > 20% e <= al 50%	(Realizzato - (% Scostamento*2))	<b>NO</b>
	<i>Se erogato Anticipo:</i> Acconto 80% - (Realizzato - (% Scostamento*2))	
Scostamento > al 50%	L'aiuto non viene erogato	<b>NO</b>
	<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	<b>3 anni</b>
<i>Solo se erogato Anticipo: mancato riconoscimento delle spese richieste a contributo</i>	100% dell'importo non riconosciuto + 10%*	<b>NO</b>
<b>Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata</b> o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	<b>3 anni</b>
<b>Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo</b>		

<b>Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata</b> o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	<b>1 anno</b>
<b>Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni</b> prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo ( <b>senza erogazione di anticipo</b> )		
<b>Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento</b>	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	<b>NO</b>

\* La maggiorazione del 10% non viene applicata nel caso di comunicazione e riconoscimento delle CFM/CE

**Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.**

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Nel caso di accertamento di irregolarità, la procedura di decadenza totale o parziale del contributo, prevede l'invio all'interessato di una comunicazione di decadenza, cui si allega copia del verbale di controllo, tramite PEC.

La comunicazione descrive le irregolarità riscontrate, costituisce avvio del procedimento di decadenza e contiene l'invito a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni entro i termini stabiliti, viene emanato il provvedimento di decadenza definitivo di cui al successivo punto 19.1.

Nel caso in cui invece siano presentate controdeduzioni, il riesame dei presupposti della decadenza è da compiersi entro i 20 giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni mediante accertamento.

Entro e non oltre i 10 giorni successivi al termine previsto per il riesame, deve essere inviato all'interessato, tramite PEC:

- il provvedimento definitivo di decadenza parziale o totale dal contributo (punto 19.1) nel caso in cui il riesame confermi almeno parzialmente il permanere dei presupposti della decadenza,

oppure

- la comunicazione di accoglimento delle controdeduzioni e concessione del contributo.

### 18.1 Provvedimento di decadenza

Le procedure relative alla decadenza dei contributi erogati e al recupero degli stessi sono indicate nel **Decreto del Dirigente di Struttura n. 19053 del 31 dicembre 2021 (pubblicato sul BURL - Serie Ordinaria - n. 2 del 11 gennaio 2022)** "Modifiche al manuale di contabilità dell'Organismo pagatore regionale approvato con d.d.s. 8832 del 18 giugno 2018".

## 19. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ai 5.000 € si applica soltanto la sanzione amministrativa.

Nell'ambito del FEAGA il beneficiario è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito e quando lo stesso indebitato sia superiore a 51,65 €, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dell'indebito percepito.

Il pagamento della sanzione comminata deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento dalla nota di iscrizione al registro debitori (REG\_DEB) tramite versamento sul conto corrente postale n. 481275 intestato a "Tesoreria Regione Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 20124 Milano" ovvero in alternativa, tramite bonifico bancario al seguente codice IBAN:

IT58 Y030 6909 7900 0000 0001 918

Il pagamento dovrà riportare l'indicazione della seguente causale:

"Sanzione amministrativa CUA .....OCM vitivinicola – PNS intervento di Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti **c 2023/2024** a carico del FEAGA;

Copia della quietanza di pagamento deve essere inviata entro 10 giorni dallo scadere del sessantesimo giorno utile per il versamento stesso al seguente indirizzo:

Regione Lombardia - Presidenza – Area Finanza - Direzione Organismo Pagatore Regionale - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano (Fax istituzionale n. 02/3936164 o PEC opr@pec.regione.lombardia.it).

In mancanza del pagamento della sanzione amministrativa e dell'invio di copia delle quietanze da parte del beneficiario, si procederà al blocco dei pagamenti futuri.

## 20. CONDIZIONALITÀ

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti il settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

## 21. INFORMATIVA PRIVACY.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, i beneficiari sono informati, tramite specifica Informativa relativa al trattamento dei dati personali per i servizi erogati tramite i Sistemi informativi agricoli della Regione Lombardia (SISCO), sulle motivazioni del trattamento dei dati personali, nonché sui diritti e sulle modalità di esercizio degli stessi.

## **22. PUBBLICAZIONE SITO ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA E MODULISTICA TECNICA.**

Il presente documento è pubblicato sul sito dell'Organismo pagatore della Regione Lombardia al seguente indirizzo: <https://www.opr.regione.lombardia.it>, dal quale è altresì scaricabile la modulistica.

**ALLEGATO 1**
**RIEPILOGO CODIFICHE DELLE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' AMMESSE  
SULL'INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETTI**

Riepilogo Tipologie	
descrizione	
<b>A1</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b>
A1.1	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
A1.2	RICONVERSIONE VARIETALE – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETTI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
<b>A2</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in autorizzazioni</b>
A2.1	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO
A2.2	RICONVERSIONE VARIETALE –REIMPIANTO (VIGNETTI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
<b>A3</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO</b>
A3.1	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO
A3.2	RICONVERSIONE VARIETALE – SOVRAINNESTO (VIGNETTI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
<b>A4</b>	<b>RICONVERSIONE VARIETALE – REIMPIANTO ANTICIPATO</b>
A4.1	RICONVERSIONE VARIETALE – IMPIANTO ANTICIPATO
A4.2	RICONVERSIONE VARIETALE – IMPIANTO ANTICIPATO – vignetti con valenza paesaggistica/ambientale
<b>B1</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO</b>
B1.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO
<b>B1.2</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO (VIGNETTI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)</b>
<b>B2</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO con AUTORIZZAZIONI/DIRITTI da convertire in autorizzazioni</b>
B2.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO
B2.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – REIMPIANTO (VIGNETTI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)
<b>B4</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – IMPIANTO ANTICIPATO</b>
B4.1	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – IMPIANTO ANTICIPATO
B4.2	RISTRUTTURAZIONE DEL VIGNETO – IMPIANTO ANTICIPATO – vignetti con valenza paesaggistica/ambientale
<b>C1</b>	<b>MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO (VIGNETTI CON VALENZA PAESAGGISTICA/AMBIENTALE)</b>
C1.1	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO
C1.2	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO – INCREMENTO DELLE DENSITÀ DI IMPIANTO DI ALMENO IL 20%
C1.3	MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEL VIGNETO - INCREMENTO DELLE DENSITÀ DI IMPIANTO + MODIFICA STRUTTURE DI SOSTEGNO

**ALLEGATO 2 – CRONOPROGRAMMA**

<b>CRONOPROGRAMMA RRV CAMPAGNA DAL 2023/2024</b>			
<b>Fasi</b>	<b>Descrizione delle fasi</b>	<b>Soggetto responsabile</b>	<b>Tempistiche</b>
<b>Presentazione della domanda di aiuto</b>	Compilazione a SISCO delle domande	Beneficiario	<b>Fino al 31/03/2023</b>
<b>Varianti dopo la presentazione della domanda</b>	Eventuale presentazione di <b>varianti</b>	Beneficiario	Dal <b>01/04/2023</b> a 90 gg prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo
<b>Riparto delle risorse</b>	Definizione del contributo/ha	DG Agricoltura	Entro il <b>30/04/2023</b>
<b>Istruttoria tecnico amministrativa</b>	Esecuzione dell'istruttoria tecnico amministrativa	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	<b>Fino al 10/10/2023</b>
	Comunicazione dell'esito istruttoria ai beneficiari	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	<b>Entro il 20/10/2023</b>
<b>Definizione esito</b>	Predisposizione decreto di approvazione della graduatoria	OPR	<b>Entro il 31/10/2023</b>
<b>Domanda di Pagamento anticipo</b>	Presentazione domanda di pagamento anticipo	Beneficiario	<b>Entro il 10/06/2024</b>
<b>Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento totale a saldo</b>	Presentazione domanda di pagamento saldo e richiesta di collaudo	Beneficiario	<b>Entro il 10/06/2024</b>
<b>Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento saldo post anticipo /1ª campagna succ. a graduatoria</b>	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	Beneficiario	<b>Entro il 28/04/2025</b>
<b>Conclusione dei lavori e Domanda di Pagamento saldo post anticipo /2ª campagna succ. a graduatoria</b>	Presentazione domanda di pagamento saldo post anticipo e richiesta di collaudo	Beneficiario	<b>Entro il 27/04/2026</b>
<b>Effettuazione degli interventi</b>	Estirpazione del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	Beneficiario	<b>Dal 01/09/2023 al 31/12 dell'anno precedente al pagamento del saldo</b>
	Conclusione, nel caso di richiesta di liquidazione dell'aiuto a collaudo, di tutte le attività previste,	Beneficiario	<b>Entro il 10/06/2024</b>
	Conclusione degli interventi nel caso di pagamento anticipato entro la 1ª campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	<b>Entro il 28/04/2025</b>

	Conclusione degli interventi nel caso di pagamento anticipato entro la 2ª campagna successiva a quella della graduatoria	Beneficiario	<b>Entro il 27/04/2026</b>
<b>Controlli in loco prima dell'estirpazione</b>	Verifica dell'esistenza del vigneto (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto) 5%	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	<b>Entro il 30/08/2023</b>
<b>Controlli in loco intermedi</b>	Verifica dell'effettiva estirpazione e successiva emissione dell'autorizzazione (nel caso di contributo per estirpo e reimpianto)	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	<b>Dal 01/09/2023 al 31/12 dell'anno precedente al pagamento del saldo</b>
<b>Controlli in loco dopo la conclusione degli interventi</b>	Controllo a seguito della conclusione dei lavori (100% delle domande)	Servizi AFCP per il territorio di competenza o Provincia di Sondrio	<b>Comunicazione dell'esito del collaudo entro 30 gg dalla data di collaudo. Per domande a saldo entro il 10 settembre 2024</b>
<b>Predisposizione dei pagamenti</b>	Pagamento degli elenchi di ANTICIPO e SALDO entro la campagna di presentazione della domanda (fondi c 2023/2024)	OPR	<b>Entro il 15/10/2024</b>
	Pagamento degli elenchi a SALDO entro la 1ª campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2024/2025)	OPR	<b>Entro il 15/10/2025</b>
	Pagamento degli elenchi a SALDO entro la 2ª campagna successiva alla campagna di presentazione della domanda (fondi c 2025/2026)	OPR	<b>Entro il 15/10/2026</b>


### ALLEGATO 3 - MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE ELEGGIBILE

Il regime di aiuto per la Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti prevede la misurazione della superficie dei terreni coinvolti dagli interventi.

Le superfici vitate si misura ai sensi di quanto disposto dall' articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016. La superficie richiedibile a premio è calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata: " **la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari**".

I dati rilevati con il GPS devono essere scaricati sul SIARL su uno strato informatico (catalogo dei controlli) che non modifica le misurazioni delle superfici dell'inventario e sono quindi elaborati dal Sistema e resi disponibili ai Servizi AFCP per il territorio di competenza o alla provincia di Sondrio per la redazione dei verbali di controllo in loco.

**Figura 1:** Indicazione schematica della superficie del vigneto ammissibile ai regimi di aiuto in virtù dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016.



#### 3.1 Fasi della misurazione della particella in generale

Nel caso di impianto regolare e omogeneo le varie fasi della misurazione sul campo sono le seguenti:

##### A. Ubicazione della particella

Il primo compito del controllore è verificare che si trovi sulla particella giusta. Può farlo o localizzando la particella su una mappa catastale o ortofotografica, oppure misurando un punto nella particella con il GPS e riportandolo su una mappa appropriata.

##### B. Misurazione della superficie coperta da viti

Si raccomanda, come regola generale, di eseguire la misurazione seguendo scrupolosamente il confine della superficie vitata.

Per la misurazione il tecnico controllore deve rilevare la superficie netta del vigneto camminando lungo il perimetro della superficie investita a vite (da palo a palo).

Successivamente si aggiunge tutto intorno alla parcella una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari per tener conto della superficie delle radici (il vigneto può essere all'interno di una sola particella catastale oppure comprendere più particelle contigue).

Se la traiettoria seguita è intersecata da un limite fisico intorno alla parcella (muro, roccia, siepe, strada ecc.), occorrerà seguire tale limite.

Per il calcolo della fascia cuscinetto (1° buffer) il tecnico deve misurare almeno 4 interfilari per ottenere una media attendibile. Nel caso i filari esistenti fossero meno di 5, la media sarà calcolata sul numero di filari effettivamente esistenti. Il calcolo della fascia cuscinetto viene elaborato dal SIARL, dopo che l'operatore ha inserito il numero di interfilari misurati e la misura totale effettuata. (Es: filari presi in considerazione n. 5, misurazione lineare totale 10,08 m, sul GPS si dovrà inserire: n. interfile: 4, misurazione totale 10,08. Il sistema in automatico calcola la larghezza del buffer **10,08 m/4 numero interfile/2 = 1,26**)

C. Eventuale applicazione di una tolleranza tecnica

Completata la misurazione, **può** essere applicata una **tolleranza tecnica** (non superiore a m 0,75 per lato del vigneto) per valutare se si debba prendere in considerazione la superficie dichiarata o quella misurata.

Questa tolleranza tecnica è calcolata automaticamente dal GPS sull'intera parcella ammissibile all'aiuto, (non per particella catastale) misurata nella fase B, cioè usando il limite della superficie ammissibile come perimetro da moltiplicare per la larghezza della zona cuscinetto corrispondente alla precisione tecnica dello strumento di misurazione – così si determina il **2° buffer**.

D. Calcolo della superficie ammissibile all'aiuto

Una volta determinata la superficie misurata occorre calcolare la differenza tra la superficie misurata e la superficie dichiarata:

1. Superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale superiore a quella misurata:
  - a. Se la differenza tra la superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale e la superficie misurata è inferiore o uguale alla tolleranza tecnica, si accetta il valore dichiarato;
  - b. Se la differenza è maggiore della tolleranza, ai fini del pagamento si prende in considerazione la superficie ammessa in istruttoria.
2. Superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale inferiore o uguale a quella misurata: si prende in considerazione il valore dichiarato.

**TABELLA ESEMPLIFICATIVA**

<i>Casi</i>	<i>Superficie vitata ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale (ha)</i>	<i>Superficie misurata comprensiva del 1° buffer (1/2 del sesto di impianto) (ha)</i>	<i>Tolleranza tecnica (0.75 metri)</i>	<i>Superficie ammessa in fase di istruttoria della domanda iniziale – superficie misurata (ha)</i>	<i>Superficie ammessa a contributo (ha)</i>
1.a	1.00	0.98	0.03	0.02	1.00
1.b	1.00	0.92	0.03	0.08	0.92
2.	1.00	1.10			1.00

### 3.2 Metodi di misurazione delle particelle in casi specifici

#### a) Filare unico

La superficie vitata può essere calcolata prendendo la lunghezza del filare e aggiungendovi un cuscinetto della larghezza massima di 1,5 m tutt'intorno.

#### b) Viti isolate

La superficie ammissibile massima corrispondente è fissata a 5 m<sup>2</sup> per pianta.

### c) Inclusioni e vuoti

Per inclusioni si intende qualunque elemento non ammissibile all'aiuto che si trovi all'interno della parcella viticola (ad esempio strada, bacino d'acqua, fila d'alberi ...); i vuoti sono definiti invece come superfici all'interno della parcella dove non vi sono né viti né altri elementi.

Occorre escludere dalla superficie vitata le "inclusioni di superficie" superiori a 100 m<sup>2</sup>; tali inclusioni devono essere misurate con l'ausilio del GPS.

Le inclusioni di superficie inferiori a 100 m<sup>2</sup> devono essere escluse se la superficie totale è significativa rispetto alla superficie della parcella, ossia se la loro superficie totale è superiore a una superficie pari alla tolleranza tecnica applicabile alla parcella.

In particolare, si dovrà sempre dedurre dalla superficie ammissibile la superficie di strade interne utilizzate dai trattori per le operazioni colturali che si trovino al di fuori della superficie vitata, come pure i fabbricati permanenti.

Gli alberi isolati possono essere conteggiati come superficie vitata alle seguenti condizioni:

- 1) non devono beneficiare di aiuti,
- 2) la loro distribuzione omogenea consenta una produzione equivalente a quella di una parcella senza alberi,
- 3) non devono superare la densità di 40 alberi per ettaro.

È necessario escludere anche i "vuoti", in quanto teoricamente il produttore è tenuto a colmare le lacune con nuove piante. Si può comunque accettare un certo numero di piante mancanti (per esempio una su 10) come facenti parte della superficie vitata a condizione che le lacune siano distribuite regolarmente nella parcella.


### d) Caso particolare dell'inclusione di altre colture

Come regola generale, dalla superficie vitata occorre escludere le altre colture.

Nel caso di presenza nel vigneto di olivi e di frutta a guscio, in quanto colture che possono beneficiare di aiuti diretti, la superficie viticola registrata a SIARL deve essere al netto di queste due colture.

Nel caso della presenza di altri alberi, si può misurare ogni pezzo di terreno coperto da una specie specifica (ad esempio misurando il raggio o il diametro della chioma degli alberi) e dedurlo dalla superficie del vigneto.

**Figura 2:** Inclusioni di olivi in un vigneto (le superfici degli olivi registrate nel sistema SIGC-SIG sono evidenziate)




### e) Terrazze

Si applica lo stesso principio delle superfici in piano: si aggiunge metà distanza interfilare intorno ai filari presenti in ogni terrazza; se questi cuscinetti intersecano uno spazio a due dimensioni (ossia se la distanza tra le file più vicine di due terrazze adiacenti è inferiore alla distanza interfilare) le due terrazze sono fuse in una terrazza unica; altrimenti si misurano separatamente in base alla regola generale.

La superficie finale della parcella si ottiene sommando le superfici misurate.

**Figura 3:** Misurazione della superficie dei vigneti a terrazze.



## MODULISTICA

### Modello I

#### OCM VINO - REG. UE 2021/2115

#### RELAZIONE TECNICA (da allegare alla domanda in fase 8 - Documentazione e allegati)

#### INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA \_\_\_\_\_

CAMPAGNA		N. DOMANDA									
CUAA		RAGIONE SOCIALE									
TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 1											
DESCRIZIONE ATTIVITA' 1											
CRONOPROGRAMMA		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI								
TIPO DI PAGAMENTO RICHiesto	ANTICIPO 80%	<input type="checkbox"/>	SALDO 100%								
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
AUTORIZZAZIONI/DIRITTI UTILIZZATI											
CODICE	SUPERFICIE DISPONIBILE (Ha)	SUPERFICIE UTILIZZATA (ha)									
CARATTERISTICHE DEL NUOVO IMPIANTO											
RIFERIMENTO CATASTALE			SUPERFICIE		SESTO D'IMPIANTO		VITIGNO	TIPO DI CONDUZIONE			
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	HA	A	CA	SU FILA	TRA LE FILE		PROPRIETA'	AFFITTO	ALTRO
ASSENSO DELLA PROPRIETA'											
ESPLICITO			allegato alla domanda in fase 8								
IMPLICITO			ESTREMI DEL CONTRATTO (in fascicolo aziendale)								

TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 2	
--------------------------	--

DESCRIZIONE ATTIVITA' 2	
-------------------------	--

CRONOPROGRAMMA	INIZIO LAVORI		FINE LAVORI	
----------------	---------------	--	-------------	--

TIPO DI PAGAMENTO RICHiesto	ANTICIPO 80%	<input type="checkbox"/>	SALDO 100%	<input type="checkbox"/>
-----------------------------	--------------	--------------------------	------------	--------------------------

AUTORIZZAZIONI/DIRITTI UTILIZZATI
-----------------------------------

CODICE	SUPERFICIE DISPONIBILE (Ha)	SUPERFICIE UTILIZZATA (ha)

CARATTERISTICHE DEL NUOVO IMPIANTO
------------------------------------

RIFERIMENTO CATASTALE			SUPERFICIE			SESTO D'IMPIANTO		VITIGNO	TIPO DI CONDUZIONE		
COMUNE	FOGLIO	PARTICELLA	HA	A	CA	SU FILA	TRA LE FILE		PROPRIETA'	AFFITTO	ALTRO

ASSENSO DELLA PROPRIETA'	
ESPLICITO	allegato alla domanda in fase B
IMPLICITO	ESTREMI DEL CONTRATTO (in

luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_  
firma \_\_\_\_\_

## Modello II

### OCM VINO – Reg. UE 2021/2115 DICHIARAZIONE DI ASSENSO DELLA PROPRIETA' DELLE SUPERFCI OGGETTO DI DOMANDA

#### INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA

Il/i sottoscritto/i

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE PROPRIETARIO			
DICHIARANTE			
CUAA (CODICE FISCALE)		NOME	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE DI NASCITA
		M	
		F	
giorno	mese		anno

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE PROPRIETARIO (compilare solo in caso di più proprietari)			
DICHIARANTE			
CUAA (CODICE FISCALE)		NOME	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE DI NASCITA
		M	
		F	
giorno	mese		anno

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE PROPRIETARIO (compilare solo in caso di più proprietari)			
DICHIARANTE			
CUAA (CODICE FISCALE)		NOME	
COGNOME O RAGIONE SOCIALE			
DATA DI NASCITA		SESSO	COMUNE DI NASCITA
		M	
		F	
giorno	mese		anno

In relazione alla domanda di sostegno alla ristrutturazione o riconversione dei vigneti presentata dal Signor (cognome) \_\_\_\_\_ (nome) \_\_\_\_\_  
CUAA \_\_\_\_\_ (richiedente) ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 1150/2016 E 1149/2016

#### DICHIARA/DICHIARANO

- Di essere proprietario/comproprietari dei terreni sottoindicati oggetto della domanda
- Di avere concesso i terreni oggetto di domanda al sopra indicato richiedente con contratto di \_\_\_\_\_ (esempio: affitto, comodato, comproprietà, ecc) n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ registrato presso \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_
- Di autorizzare l'intervento relativo alla domanda di cui all'oggetto nel/nei mappale/i sottoindicato/i

QUADRO B - DATI CATASTALI MAPPALI OGGETTO DI DOMANDA

COMUNE E PROVINCIA	Dati catastali		
	Foglio	Particella	Superficie (HA)

**QUADRO C – SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE**

Il /I dichiarante/i, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, nonché delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, autorizza/no l'intervento sul vigneto di cui alla presente dichiarazione, come sopra indicato. Autorizza/no ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali.

Fatto a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_

IN FEDE

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante  
IN FEDE

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (1)

IN FEDE

\_\_\_\_\_  
Firma del dichiarante (1)

Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità per ogni dichiarante.

(1) firmare in caso di più proprietari.

## Modello III

### OCM VINO – Reg. UE 2021/2115

#### MODULO PER LA RICHIESTA DEL PUNTEGGIO DI GIOVANE AGRICOLTORE

##### INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA

Il sottoscritto ....., in qualità di .....  
dell'impresa ..... Codice fiscale ....., con  
riferimento alla domanda di aiuto presentata il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

##### **Richiede**

che gli venga assegnato il punteggio di "giovane agricoltore" in quanto alla data di presentazione della domanda sussiste la seguente condizione<sup>2</sup> (per l'attribuzione del punteggio è necessario allegare documentazione probante la condizione dichiarata):

- età compresa tra i 18 e i 40 anni;
- s'insedia per la prima volta in qualità titolare/rappresentante legale a partire dalla data 1 gennaio 2019 in una delle seguenti modalità (1):
  - titolare di impresa agricola individuale
  - legale rappresentante di società agricola:

e almeno una delle seguenti condizioni:

- aver esercitato attività agricola da almeno 2 anni;
- diploma di scuola media superiore in campo agrario (della durata di almeno 3 anni)
- diploma di laurea in campo agrario, veterinario o delle scienze naturali

Data e luogo

Nome – Cognome

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003 – I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento amministrativo in corso. Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 196/2003 l'interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, l'integrazione, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

#### **Facsimile**

<sup>2</sup> Note:

In caso di legale rappresentante di società agricola, la metà dell'intero capitale deve essere detenuto da soci che non hanno ancora compiuto i 40 anni di età e la metà dei soci non ha ancora compiuto i 40 anni di età. Inoltre il giovane legale rappresentante deve esercitare pieno potere decisionale assumendo la responsabilità di amministratore e legale rappresentante della società e dimostrare di possedere almeno il 20% del capitale sociale. Ai fini della determinazione del momento dell'insediamento del giovane fa fede la data dell'atto della società con il quale viene nominato amministratore e legale rappresentante;

## Modello IV

**OCM VINO – Reg. UE 2021/2115**  
**RELAZIONE A CONSUNTIVO INTERVENTI REALIZZATI**  
 (da redigere su carta intestata dell'azienda)

**INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA** \_\_\_\_\_

L'az. Agr. ....

CUAA :.....

Dichiara di aver provveduto a realizzare gli interventi di cui alla domanda n°

..... Con attività .....

Tali interventi sono stati effettuati con il seguente obiettivo (descrivere le migliorie previste dal manuale, nell'ambito della ristrutturazione o riconversione varietale):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vigneto precedente:

Comune	Fg.	Par.	Sist. Allevamento	Sesto All.	Varietà

Vigneto nuovo - Effettive migliorie previste dall'intervento:

Comune	Fg.	Par.	Sist. Allevamento	Sesto Allevamento	Varietà

Data .....

Il Beneficiario/Delegato (Firma)



### Modello V

#### **OCM VINO – Reg. UE 2021/2115 DICHIARAZIONE LIBERATORIA**

(da redigere su carta intestata del fornitore)

#### **INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA** \_\_\_\_\_

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sotto elencate fatture, riferite all'intervento cofinanziato dal Reg UE 2021/2115 art.58 PNS - Regione Lombardia OCM Vitivinicola intervento della Ristrutturazione e Riconversione vigneti campagna \_\_\_\_\_ domanda n. \_\_\_\_\_ sono state interamente pagate e il sottoscritto non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito a favore del cliente \_\_\_\_\_

Si precisa inoltre che il materiale fornito a sostegno della vegetazione è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

Numero fattura	Data	Oggetto della spesa	Importo netto IVA	Modalità pagamento	di	Estremi pagamento	Data pagamento	Importo lordo pagamento	Importo IVA pagamento	Importo netto IVA pagamento

Data

Firma del legale rappresentante

**Modello VI****OCM VINO – Reg. UE 2021/2115**  
**ATTESTAZIONE DI ESECUZIONE DEL COLLAUDO FINALE****R.R.V. CAMPAGNA** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ funzionario del Settore Agricoltura incaricato del collaudo relativo alla domanda di adesione al regime di aiuti previsti dal PRRV N. \_\_\_\_\_ presentata da:

\_\_\_\_\_ CUA: \_\_\_\_\_

**D I C H I A R A**

- che in data odierna ha effettuato il collaudo finale dell'intervento di R.R.V. sopra citato;
- che il controllo è avvenuto:
  - con preavviso (all'interno dei 14 giorni dal collaudo) con la seguente modalità scritta:

PEC	<input type="checkbox"/>
Mail	<input type="checkbox"/>
Raccomandata	<input type="checkbox"/>
  - senza preavviso
- che l'esito del controllo con il dettaglio dei risultati verrà inserito in un successivo verbale, vista la necessità di attendere le rielaborazioni da parte della Regione Lombardia delle misurazioni delle superfici effettuate con GPS e al fine di effettuare in sede di ufficio i conteggi e le verifiche necessarie.
- Che i criteri di ammissibilità sono stati rispettati

La presente attestazione ha la finalità di comprovare l'avvenuto collaudo alla presenza del

Sig. \_\_\_\_\_ (titolare/delegato)

Luogo e data: \_\_\_\_\_

Firma funzionario AFCP/Provincia Sondrio

Firma del titolare o suo delegato

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Eventuali dichiarazioni del beneficiario / note:

---

---

---

---

---



**OCM VINO – Reg. UE 2021/2115**  
**VERBALE CONTROLLO IN LOCO ANTE ESTIRPAZIONE**  
**INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA \_\_\_\_\_**

- Servizio AFCP
- Provincia di Sondrio

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Incaricato del controllo in loco della domanda Intervento di RRV

N. DOMANDA	Misura RRV	<input type="text"/>	CUAA	<input type="text"/>	
Beneficiario	<input type="text"/>				
Indirizzo	<input type="text"/>			CAP	<input type="text"/>
Comune	<input type="text"/>			Provincia	<input type="text"/>
Attività	<input type="text"/>				

**Effettuato** il controllo in loco in data \_\_\_\_\_

**Effettuata:**

- Misurazione controllo

**ACCERTATO**

- che la superficie da estirpare è pari a \_\_\_\_\_ ha.



### DICHIARA

- che l'esito del controllo è **positivo**
  
- che l'esito del controllo è **parzialmente positivo** per le seguenti motivazioni

---

---

---

---

- che l'esito del controllo è **negativo** per le seguenti motivazioni

---

---

---

---

Data

Firma funzionario istruttore

## Modello VIII

### OCM VINO – Reg. UE 2021/2115 VERBALE DI CONTROLLO IN LOCO EX POST

#### INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA

Ente istruttore \_\_\_\_\_

Domanda n. \_\_\_\_\_

Richiedente \_\_\_\_\_

CUAA impresa \_\_\_\_\_

Partita IVA impresa \_\_\_\_\_

Il sottoscritto funzionario incaricato del controllo ex post \_\_\_\_\_

in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ ha effettuato il controllo ex post al regime di aiuti relativo al RRV – Campagna  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Verifica degli impegni assunti

IMPEGNI:	sì	no	n.p
Consentire il regolare svolgimento dei controlli			
Rendere disponibili tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative ai Regg. (UE) 1149/2016 e 1150/2016			
Non aver ottenuto, per lo stesso investimento, nessun altro contributo pubblico o agevolazione fiscale			
Conservare correttamente le fatture comprovanti l'acquisto del materiale utile all'impianto del vigneto			
Mantenere la destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto (5 anni successivi al pagamento finale)			
Attuare tutte le attività oggetto di aiuto nella azienda di propria conduzione secondo le condizioni ed i vincoli previsti dal Piano di Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Lombardia			

#### ACCERTATO

1) Il mantenimento della destinazione produttiva delle superfici oggetto di aiuto

Dati catastali					anno	Sup.	codice	Tipo	Sup.	Sup.	Tipologia di
Comune	Sez.	foglio	part.	sub	impianto	catastale	utilizzo	utilizzo	impiantata	accertata ex post	attività
<b>Totale superficie oggetto di RRV accertata nel controllo ex post</b>											
<b>Superficie difforme</b>											

#### PRECISATO

Che le particelle, oggetto di sopralluogo, sono state identificate attraverso:

- mappe e documenti catastali;
- fotografie aeree, foto georeferenziate ecc;

Serie Ordinaria n. 6 - Lunedì 06 febbraio 2023

Altra documentazione (specificare) \_\_\_\_\_.

e che sono state misurate mediante:

- GPS;
- Ortofoto
- Foto georeferenziate

**DICHIARA**

che l'esito del sopralluogo è:

**Positivo**

**Parzialmente positivo** con una % di difformità pari a \_\_\_\_\_ in quanto:

\_\_\_\_\_

**Negativo** (specificare le motivazioni):

\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO

\_\_\_\_\_

Firma del beneficiario o di un suo delegato

**Modello IX****OCM VINO – Reg. UE 2021/2115**  
**DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO**  
ai sensi dell'art. 8 del Reg. ue 809/2014**INTERVENTO DI R.R.V. CAMPAGNA** \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente \_\_\_\_\_, legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, CUA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
In qualità di **CESSIONARIO** (SUBENTRANTE);

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente \_\_\_\_\_, legale rappresentante della ditta \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, CUA \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_,  
In qualità di **CEDENTE**;

con la presente dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE relativamente alla seguente  
domanda di Misura OCM:  
n. domanda iniziale:  
Misura:

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere a conoscenza  
e di rispettare le condizioni previste dall'art. 8 del Reg UE 809/2014 e s.m e i. e dal Manuale delle procedure  
dei controlli e delle sanzioni della relativa Misura di finanziamento.

Il subentrante si assume l'onere di rispettare tutti gli impegni assunti dal beneficiario cedente

Il cessionario (subentrante)

Il cedente

Nel caso in cui il presente modello non sia firmato digitalmente, ad esso vanno allegati i documenti di  
riconoscimento in corso di validità sia del cessionario, sia del cedente